*Roma,* 15 dicembre 2023

*Uff.-Prot.n°* UL/AC/18568/557/F7/PE

*Oggetto*: Sicurezza nei luoghi di lavoro. Preposto.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**SOMMARIO:**

***La figura del preposto può coincidere con quella del datore di lavoro nelle attività lavorative di modesta complessità organizzativa nelle quali il datore di lavoro sovrintende direttamente alle stesse.***

***PRECEDENTI:***

***Circolare Federfarma prot. n. 5007/155 del 29/3/2022.***

Com’è noto, con il d.l. 146/2021, è stato introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di individuare uno o più preposti[[1]](#footnote-1), che, adeguatamente e specificamente formati, devono garantire la sicurezza dei lavoratori (artt. 18 e 19, d.lgs. 81/2008, v. circ. Federfarma n. 155/2022).

La nuova normativa aveva suscitato dubbi in merito alla sua applicazione nelle piccole aziende, dove c’è una minima presenza di lavoratori e, di norma, è costantemente presente un datore di lavoro che ricopre anche la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e, per chiarire tali punti, Federfarma si era rivolta alla competente Commissione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La Commissione predetta ha affrontato la problematica con l’[interpello n. 5/2023](https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/pagine/interpello-n.-5-del-1deg-dicembre-2023) ed ha sostanzialmente confermato l’interpretazione della scrivente.

In particolare, la Commissione ha ammesso che la figura del preposto può coincidere con quella del datore di lavoro *<<a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali>>.*

*<<Inoltre, –* ha precisato la Commissione - *non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro*.>>.

La scrivente resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e, con l’occasione, invia cordiali saluti.

ILSEGRETARIO IL PRESIDENTE

(Dott. Roberto TOBIA) (Dott. Marco COSSOLO)

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*

1. <<preposto>>: “*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*”. [↑](#footnote-ref-1)